



Iscritta al n. 126 del Registro degli Organismi di Mediazione a norma dell'art. 38 D.Lgs. 17 gennaio 2003 confermata con P.D.G del 19/10/2011 e sue successive modifiche ed integrazioni
Iscritta al n. 126 dell'elenco degli Enti di formazione previsti dall'art.4 comma 3 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 e sue successive modifiche ed integrazioni

Codice Etico dei Mediatori e dell'Organismo di Mediazione MedArb S.r.l.

ai sensi del D.lgs n. 28/2010 e successive modifiche

Il presente Codice Etico, ispirato ai principi di trasparenza, imparzialità, indipendenza, riservatezza, professionalità, efficienza e correttezza, sintetizza i valori guida dell'Organismo di Mediazione.

L'Organismo, il Responsabile, i Mediatori e tutti i suoi membri, inclusi soci, amministratori, personale di segreteria e collaboratori, sono tenuti a rispettare con dedizione e integrità le normative e i regolamenti vigenti, tra cui:

- D.Lgs. n. 28/2010, come modificato dal D.Lgs n. 216/2024;
- D.M. n. 150/2023 e successive modifiche;
- il Regolamento di procedura;
- le regole di condotta stabilite dal presente Codice Etico e dal Codice Deontologico Forense.

Art. 1- Impegno dell'Organismo di Mediazione – designazione del Mediatore

L'Organismo di Mediazione si impegna a:

- a)** garantire un sistema di controllo interno ed esterno efficace, con strumenti idonei a organizzare, gestire e verificare le attività nel rispetto delle normative, del regolamento di procedura e del presente Codice etico;
- b)** pubblicare sul proprio sito il regolamento contenente i criteri di assegnazione degli affari di mediazione, che assicurano la trasparenza, la rotazione e la competenza dei mediatori;
- c)** assicurare la professionalità ed efficienza dei propri mediatori.

Art. 2 – Trasparenza sulle indennità

L'Organismo di Mediazione si impegna a garantire la massima trasparenza sulle indennità applicate, assicurando che in ogni momento del procedimento, le parti abbiano una chiara contezza delle spese di mediazione che devono corrispondere per lo svolgimento della stessa. Nelle ipotesi in cui il valore della lite venga rideterminato dal Responsabile dell'Organismo, le parti saranno opportunamente informate circa le motivazioni e i criteri della rideterminazione.

Art. 3 – Imparzialità ed indipendenza dei Mediatori

I mediatori designati devono:

- a)** eseguire personalmente la prestazione;
- b)** mantenere una condotta imparziale e indipendente nei confronti delle parti per tutta la durata del procedimento;



Iscritta al n. 126 del Registro degli Organismi di Mediazione a norma dell'art. 38 D.Lgs. 17 gennaio 2003 confermata con P.D.G del 19/10/2011 e sue successive modifiche ed integrazioni

Iscritta al n. 126 dell'elenco degli Enti di formazione previsti dall'art.4 comma 3 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 e sue successive modifiche ed integrazioni

c) sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, come previsto dall'art. 14, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 28/2010.

Art. 4– Riservatezza e segreto professionale

a) In conformità agli artt. 9 e 10 del D.Lgs. n. 28/2010, chiunque operi nel procedimento di mediazione è tenuto al rispetto della riservatezza per tutte le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite, incluse quelle emerse durante le sessioni separate, salvo consenso della parte dichiarante.

b) I mediatori non possono essere chiamati a testimoniare riguardo al contenuto delle dichiarazioni rese dalle parti o alle informazioni acquisite durante la procedura di mediazione, salvo nei casi in cui siano obbligati a farlo nell'ambito di un procedimento penale.

Art. 5 – Altri obblighi dei Mediatori

Ciascun mediatore può dichiararsi contemporaneamente disponibile a svolgere la funzione di mediatore per un numero massimo di cinque Organismi.

Al mediatore è fatto obbligo di:

a) evitare situazioni di incompatibilità di cui all'art. 21 D.M. n. 150/2023;

b) comunicare immediatamente al Responsabile dell'Organismo e alle parti, tutte le circostanze emerse durante la procedura idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità;

c) verificare che tutte le parti e i partecipanti al procedimento abbiano compreso e accettato le finalità e la natura del procedimento di mediazione, nonché il ruolo del mediatore e degli avvocati;

d) condurre il procedimento in modo appropriato, considerando le circostanze del caso, la volontà delle parti e la normativa applicabile, assicurandosi che tutte le parti possano partecipare adeguatamente;

e) mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla procedura o che sia ad essa correlata, tranne gli obblighi di legge;

f) assicurarsi che, prima dell'inizio del procedimento, le parti comprendano ed accettino gli obblighi di riservatezza;

g) svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza;

h) non esercitare alcuna pressione sulle parti nella ricerca della soluzione, astenendosi dall'influenzarle o dal prestare consulenza;

i) corrispondere immediatamente ad ogni richiesta organizzativa del Responsabile dell'Organismo;

j) formulare le proposte di conciliazione ai sensi dell'art 11 D.Lgs. n. 28/2010 nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative.



Iscritta al n. 126 del Registro degli Organismi di Mediazione a norma dell'art. 38 D.Lgs. 17 gennaio 2003 confermata con P.D.G del 19/10/2011 e sue successive modifiche ed integrazioni

Iscritta al n. 126 dell'elenco degli Enti di formazione previsti dall'art.4 comma 3 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 e sue successive modifiche ed integrazioni

l) L'inosservanza delle disposizioni del presente codice etico da parte del mediatore comporta la cancellazione dall'elenco dell'Organismo.

m) È fatto divieto al mediatore di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio.

n) I mediatori non possono percepire compensi direttamente dalle parti.

o) Il rifiuto, senza giustificato motivo, da parte di un mediatore all'incarico affidato - se reiterato per più di tre volte nell'arco di un anno - comporta la sua cancellazione dall'elenco dell'Organismo.

p) La mancata presentazione del mediatore all'incontro di mediazione fissato o l'arrivo in ritardo, senza giustificato motivo, per più di tre volte nell'arco di un anno- comporta la sospensione dagli incarichi per un periodo di sei mesi.

Art. 6 - Incompatibilità

- rispetto dell'art. 62 del Codice Deontologico Forense e successive modifiche.

In particolare:

a) non può essere mediatore chi, negli ultimi due anni, abbia avuto rapporti professionali con una delle parti, ai sensi dell'art. 815, c. 1, n. 2-6, c.p.c.;

b) il mediatore non può essere parte o rappresentare una parte, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo, in procedure di mediazione che si svolgano davanti all'Organismo del quale è socio o del quale è legale rappresentante o responsabile; - chi abbia svolto la funzione di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti del procedimento di mediazione prima che siano decorsi due anni dalla definizione del procedimento.

c) La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo commessa da un mediatore che è pubblico dipendente o professionista iscritto a un albo o collegio professionale, può costituire illecito disciplinare sanzionabile ai sensi dei rispettivi codici deontologici se da questi previsto. Il Responsabile del Registro informerà gli organi competenti ai sensi dell'art. 21 del D.M. n. 150/2023.

Art. 7 – Cancellazione dall'elenco del Mediatore

I mediatori che opereranno nell'ambito dell'attività dell'Organismo potranno essere sospesi o cancellati dal Responsabile dell'Organismo allorché:

a) violino una qualsiasi delle norme di comportamento dettate dal presente codice etico;

b) nello svolgimento della procedura, non si attengano alle prescrizioni dettate dal Responsabile dell'Organismo.



Iscritta al n. 126 del Registro degli Organismi di Mediazione a norma dell'art. 38 D.Lgs. 17 gennaio 2003 confermata con P.D.G del 19/10/2011 e sue successive modifiche ed integrazioni

Iscritta al n. 126 dell'elenco degli Enti di formazione previsti dall'art.4 comma 3 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 e sue successive modifiche ed integrazioni

Art. 8 – Statistiche e pubblicità

L'Organismo rende accessibili al pubblico, mediante pubblicazione sul proprio sito web:

- a)** i dati identificativi e il numero d'ordine d'iscrizione al Registro ministeriale;
- b)** i contatti, l'indirizzo postale della sede legale e delle eventuali sedi operative, l'indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata;
- c)** le informazioni necessarie per la presentazione di eventuali reclami;
- d)** le generalità e il curriculum del Responsabile dell'Organismo;
- e)** l'organigramma con indicazione delle funzioni e responsabilità;
- f)** l'elenco delle sedi operative con i relativi dati di identificazione e i contatti;
- g)** gli eventuali accordi stipulati ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera t), 22, comma 1, lettera s) e 23, comma 5, con indicazione, per ciascun accordo, dell'oggetto, della sua durata e degli elementi identificativi degli altri Organismi;
- h)** l'eventuale specializzazione nelle materie del consumo e delle liti transfrontaliere;
- i)** i nomi e il curriculum dei mediatori inseriti in uno degli elenchi di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) e c) del D.M. n. 150/2023;
- l)** il regolamento di procedura approvato dal Responsabile del registro;
- m)** il presente Codice Etico;
- n)** la tabella con il Tariffario;
- o)** gli eventuali protocolli e progetti di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 5-quinquies, comma 4, del decreto 02/11/2023;
- p)** l'ultimo bilancio depositato o l'ultimo rendiconto di cassa approvato;
- q)** l'eventuale appartenenza a reti di Organismi che agevolano la risoluzione delle controversie transfrontaliere;
- r)** le lingue nelle quali possono essere presentate le domande all'Organismo e che possono essere usate nella procedura.

Art. 9 – Gestione dei reclami

Per eventuali reclami relativi all'applicazione delle norme, del Regolamento o del tariffario, le parti possono inviare una comunicazione motivata tramite pec a: medarb@legalmail.it

L'Organismo fisserà un appuntamento, in sede o telematico, per esaminare le contestazioni al fine di chiarire ogni punto della contestazione e fornire le tempestive risposte.